COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.2.2010
COM(2010)23 definitivo

2010/0014 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 23/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer

2010/0014 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 23/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea[1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio[2] stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) Le possibilità di pesca per le navi dell'UE nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e nelle acque dell'UE per gli stock condivisi, gestiti congiuntamente o scambiati con tali paesi, nonché le possibilità di pesca nelle acque dell'UE per le navi battenti bandiera della Norvegia e delle Isole Færøer, vengono stabilite ogni anno a seguito della consultazione sui diritti di pesca detenuti conformemente alla procedura prevista negli accordi o protocolli sulle relazioni in materia di pesca esistenti con tali paesi[3].

(3) In attesa della conclusione delle consultazioni sugli accordi per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer, il regolamento (UE) n. 23/2010 fissa possibilità di pesca provvisorie per gli stock ittici interessati.

(4) Le consultazioni con le Isole Færøer e con la Norvegia si sono concluse rispettivamente il 15 e il 26 gennaio 2010 e sono stati stabiliti accordi per le possibilità di pesca nel 2010. Occorre pertanto sostituire le possibilità di pesca provvisorie per gli stock ittici in questione per il 2010 quali stabilite dal regolamento (UE) n. 23/2010 con le possibilità di pesca corrispondenti ai suddetti accordi.

(5) Nel corso della riunione annuale del 2009, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ha riconfermato che, a partire dal 1° gennaio 2010, due zone d'alto

---

1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.
3 GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48 (Norvegia); GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12 (isole Færøer).

mare della zona della convenzione verranno chiuse alla pesca del tonno obeso e del tonno albacora da parte di navi dotate di reti da circuizione e ha introdotto un limite per le catture di pesce spada da parte di ciascun membro. È necessario recepire queste nuove disposizioni nel diritto dell'Unione.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 23/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 23/2010 è modificato come segue.

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 1 è soppresso.

2. È inserito il seguente articolo 30 *bis*:

"Articolo 30 bis
Zone vietate alla pesca con reti da circuizione

La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d'alto mare:

a) le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;

b) le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fiji, Isole Solomon e Papua Nuova Guinea."

3. L'allegato IA è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

4. L'allegato IB è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

5. L'allegato IH è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

Allegato I

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 23/2010 è modificato come segue:

(1) La voce relativa alla specie Cicerello nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Cicerello *Ammodytidae*		Zona:	acque UE delle zone IIa, IIIa e IV [1] (SAN/2A3A4.)
Danimarca	167 436		TAC analitico.	
Regno Unito	3 660		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	256			
Svezia	6 148		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	177 500			
Norvegia	20 000	[2]		
Isole Færøer	2 500	[2]		
TAC	200 000			

(1) Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Da prelevare nella zona IV."

(2) La voce relativa alla specie Brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Brosmio *Brosme brosme*		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	4		TAC analitico.	
Spagna	14			
Francia	172			
Irlanda	17			
Regno Unito	83			
Altri	4	[1]		
UE	294			
Norvegia[2]	2 923	[3][4]		
TAC	3 217			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

(3) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni

momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.

(4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."

(3) La voce relativa alla specie Brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Brosmio *Brosme brosme*	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC analitico.	
Danimarca	165	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
UE	170		
TAC	Non pertinente "		

(4) La voce relativa alla specie Aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa(1) *Clupea harengus*	Zona:	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	14 010	TAC analitico.	
Germania	224	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	14 656	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	28 890		
Isole Færøer	450 (2)		
TAC	33 855		

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(2) Da prelevare nello Skagerrak."

(5) La voce relativa alla specie Aringa nelle acque UE delle zona IV a nord di 53°30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*	Zona:	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53°30' N (HER/04A.), (HER/04B.)
Danimarca	22 497	TAC analitico.	
Germania	14 147	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	9 653		
Paesi Bassi	21 581	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	1 672		
Regno Unito	24 223		
UE	93 773		
Norvegia	47 647 [2]		
TAC	164 300		

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa e IVb.

(2) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)
50 000"

(6) La voce relativa alla specie Aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	846 [1]	TAC analitico.	
UE	846	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	164 300	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."

(7) La voce relativa alle catture accessorie della specie Aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*	Zona:	Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	6 424	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	57		
Svezia	1 034		
UE	7 515		
TAC	7 515		

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm."

(8) La voce relativa alle catture accessorie della specie Aringa nelle acque UE delle zone IIa e IV e nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*	Zona:	Catture accessorie nelle zone IV e VIId e nelle acque UE della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	67	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	13 008		
Germania	67		
Francia	67		
Paesi Bassi	67		
Svezia	64		
Regno Unito	247		
UE	13 587		
TAC	13 587		

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm."

(9) La voce relativa alla specie Aringa nelle zone VIId e IVc è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*	Zona:	VIId; IVc [2] (HER/4CXB7D)
Belgio	7 100 [3]	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	321 [3]		
Germania	202 [3]		
Francia	5 235 [3]		
Paesi Bassi	8 193 [3]		
Regno Unito	1 830 [3]		

UE	22 881
TAC	164 300

(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51°56' N, 1°19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3) È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50% di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.)."

(10) La voce relativa alla specie Aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (1) (HER/5B6ANB)
Germania	2 656		TAC analitico.	
Francia	503			
Irlanda	3 589			
Paesi Bassi	2 656			
Regno Unito	14 356			
UE	23 760			
Isole Færøer	660	(2)		
TAC	24 420			

(1) Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa, a nord di 56°00' N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07°00' O e a nord di 55°00' N, escluso lo stock di Clyde.

(2) Contingente da prelevare esclusivamente nella zona VIa a nord di 56°30' N."

(11) La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	12	(1)	TAC analitico.	
Danimarca	3 835	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	96	(1)		
Paesi Bassi	24	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	671	(1)		

UE	4 638
TAC	4 793

(1) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato."

(12) La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque UE delle zone IIa e IV e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	IV; IIa (acque UE); la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	991 (1)(2)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	5 696 (1)(2)		
Germania	3 612 (1)(2)		
Francia	1 225 (1)(2)		
Paesi Bassi	3 219 (1)(2)		
Svezia	38 (1)(2)		
Regno Unito	13 067 (1)(2)		
UE	27 848 (1)		
Norvegia	5 704 (3)		
TAC	33 552		

(1) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 1 dell'appendice del presente allegato.

(2) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5% in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

- la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
- tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, incluse le specie al di sotto della taglia minima di sbarco;
- le catture aggiuntive siano limitate al 30% del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco;
- se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all'iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, lo Stato membro revochi le catture aggiuntive concesse a tale nave e la escluda da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa.

(3) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte

dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV
(COD/*04N-)
24 204"

(13) La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 (1)	TAC analitico.
UE	382	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."

(14) La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona: VIId (COD/07D.)
Belgio	84 (1)(2)	TAC analitico.
Francia	1 641 (1)(2)	
Paesi Bassi	49 (1)(2)	
Regno Unito	181 (1)(2)	
UE	1 955	
TAC	1 955	

(1) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 2 dell'appendice del presente allegato.

(2) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può autorizzare le navi che partecipano ad iniziative in materia di pesca pienamente documentata ad effettuare catture supplementari entro un limite complessivo del 5% in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, a condizione che:

– la nave faccia uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

– tutte le catture di merluzzo bianco della nave vengano imputate al contingente, incluse le specie al di sotto della taglia minima di sbarco;

– le catture aggiuntive siano limitate al 30% del limite di cattura normalmente applicabile alla nave o a un quantitativo che si ritenga tale da non provocare un aumento della mortalità per pesca dello stock di merluzzo bianco;

– se uno Stato membro rileva che una nave partecipante all'iniziativa non rispetta le condizioni sopra indicate, lo Stato membro revochi le catture aggiuntive concesse a tale nave e la escluda da ogni ulteriore partecipazione all'iniziativa."

(15) La voce relativa alla specie Rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	46	TAC analitico.	
Danimarca	1 182	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	19	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	17		
Regno Unito	276		
UE	1 540		
TAC	Non pertinente "		

(16) La voce relativa alla specie Eglefino nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId (HAD/3A/BCD)
Belgio	9	TAC analitico.	
Danimarca	1 551	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	99	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	2		
Svezia	183		
UE	1 844 (1)		
TAC	2 201		

(1) Tranne un quantitativo stimato di 264 t di catture accessorie industriali."

(17) La voce relativa alla specie Eglefino nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	200	TAC analitico.	
Danimarca	1 376		
Germania	876		
Francia	1 526		
Paesi Bassi	150		
Svezia	139		
Regno Unito	22 698		
UE	26 965 (1)		
Norvegia	8 083		
TAC	35 794		

(1) Tranne un quantitativo stimato di 746 t di catture accessorie industriali.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)
20 613"

(18) La voce relativa alla specie Eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 (1)	TAC analitico.	
UE	707	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

(19) La voce relativa alla specie Merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	232	TAC analitico.	
Paesi Bassi	1	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	25		
UE	258 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	1 050		

(1) Tranne un quantitativo stimato di 773 t di catture accessorie industriali."

(20) La voce relativa alla specie Merlano nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	236 (1)	TAC analitico.	
Danimarca	1 022 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	266 (1)		
Francia	1 536 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	591 (1)		
Svezia	2 (1)		
Regno Unito	7 391 (1)		
UE	11 044 (2)		
Norvegia	790 (3)		
TAC	12 897		

(1) L'utilizzo di questo contingente è subordinato alle condizioni stabilite al punto 3 dell'appendice del presente allegato.

(2) Tranne un quantitativo stimato di 1 063 t di catture accessorie industriali.

(3) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV	
(WHG/*04N-)	
8 203"	

(21) La voce relativa alle specie Merlano e Merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus e Pollachius pollachius*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 (1)	TAC precauzionale.	
UE	190		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

(22) La voce relativa alla specie Melù nelle acque norvegesi delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/4AB-N.)
Danimarca	1 900	TAC analitico.	
Regno Unito	100	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	2 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	540 000		
"			

(23) La voce relativa alla specie Melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	10 128 (1)(2)	TAC analitico.	
Germania	3 938 (1)(2)		
Spagna	8 586 (1)(2)		
Francia	7 048 (1)(2)		
Irlanda	7 843 (1)(2)		
Paesi Bassi	12 350 (1)(2)		

Portogallo	798	(1)(2)
Svezia	2 505	(1)(2)
Regno Unito	13 141	(1)(2)
UE	66 337	(1)(2)
Norvegia	59 900	(3) (4)
Isole Færøer	9 000	(5) (6)
TAC	540 000	

(1) Di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(2) Può essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer entro il limite del quantitativo di accesso globale di 14 000 t disponibile per l'UE (WHB/*05B-F).

(3) Da prelevare nelle acque UE delle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare 40 000 t.

(4) Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (*Argentina* spp.).

(5) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (*Argentina* spp.).

(6) Da prelevare nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56°30' N, VIb e VII a ovest di 12° O. Le catture nella zona IVa non devono superare 2 250 t."

(24) La voce relativa alla specie Melù nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	11 096	TAC analitico.	
Portogallo	2 774		
UE	13 870 (1)(2)		
TAC	540 000		

(1) Di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(2) Può essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer entro il limite del quantitativo di accesso globale di 14 000 t disponibile per l'UE (WHB/*05B-F)."

(25) La voce relativa alla specie Melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56°30' N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56°30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	87 011 (1) (2)	TAC analitico.	

Isole Færøer	14 000	(3)(4)
TAC	540 000	

(1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(2) Le catture nella zona IV non devono superare 21 753 t, vale a dire il 25% del livello di accesso della Norvegia.

(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(4) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 3 500 t.

(26) La voce relativa alla specie Molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI e VII (BLI/67-)
Germania	15		TAC analitico.	
Estonia	2			
Spagna	47			
Francia	1 082			
Irlanda	4			
Lituania	1			
Polonia	0			
Regno Unito	275			
Altri	4	(1)		
UE	1 432			
Norvegia	150	(2)		
Isole Færøer	150	(3)		
TAC	1 732			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

(3) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. Da prelevare nelle acque UE della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb."

(27) La voce relativa alla specie Molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	29	TAC analitico.	
Danimarca	5		

Germania	107	
Spagna	2 156	
Francia	2 299	
Irlanda	576	
Portogallo	5	
Regno Unito	2 646	
UE	7 824	
Norvegia	6 140	(1)(2)
Isole Færøer	200	(3)(4)
TAC	14 164	

(1) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.

(2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

(3) Compreso il brosmio. Da prelevare nelle zone VIb e VIa a nord di 56° 30' N.

(4) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20% per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare 75 t."

(28) La voce relativa alla specie Molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	6	TAC analitico.	
Danimarca	747		
Germania	21		
Francia	8		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	67		
UE	850		
TAC	Non pertinente "		

(29) La voce relativa alla specie Scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	1 135	TAC analitico.	
Germania	1	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	64		
UE	1 200	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente "		

(30) La voce relativa alla specie Gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	3 401	TAC analitico.	
Svezia	1 832	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	5 233	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	9 800 "		

(31) La voce relativa alla specie Gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	420	TAC analitico.	
Svezia	138 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	558	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."

(32) La voce relativa alla specie Passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)

Belgio	56	TAC analitico.
Danimarca	7 280	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	37	
Paesi Bassi	1 400	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	390	
UE	9 163	
TAC	9 350	"

(33) La voce relativa alla specie Passera di mare nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 040	TAC analitico.	
Germania	12	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	117		
UE	1 169	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	1 169	"	

(34) La voce relativa alla specie Passera di mare nelle acque UE delle zone IIa e IV e della parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	IV; IIa (acque UE); parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	3 665	TAC analitico.	
Danimarca	11 911	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	3 436		
Francia	687	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	22 907		
Regno Unito	16 951		
UE	59 557		
Norvegia	4 268		
TAC	63 825		

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV	
(PLE/*04N-)	
24 439"	

(35) La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (POK/2A34.)
Belgio	37	TAC analitico.		
Danimarca	4 357			
Germania	11 002			
Francia	25 891			
Paesi Bassi	110			
Svezia	599			
Regno Unito	8 435			
UE	50 431			
Norvegia	56 613	(1)		
TAC	107 044			

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona IV (acque UE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC."

(36) La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/561214)
Germania	284	TAC analitico.		
Francia	2 819			
Irlanda	391			
Regno Unito	3 039			
UE	6 533			
TAC	11 106	"		

(37) La voce relativa alla specie Merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 (1)	TAC analitico.	
UE	880		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente."

(38) La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle acque UE delle zone IIa e IV e nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	3	TAC analitico.	
Germania	5		
Estonia	3		
Spagna	3		
Francia	49		
Irlanda	3		
Lituania	3		
Polonia	3		
Regno Unito	189		
UE	262 (1)		
TAC	612		

(1) Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari."

(39) La voce relativa alla specie Sgombro nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, IIId e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.)
Belgio	475	TAC analitico.	

Danimarca	12 529	(1)
Germania	495	
Francia	1 496	
Paesi Bassi	1 507	
Svezia	4 485	(2)(3)
Regno Unito	1 395	
UE	22 382	(2)(4)
Norvegia	103 374	(5)

TAC Non pertinente

(1) Conformemente alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione presentata nell'ambito della riunione del Consiglio dei ministri della Pesca del 14-15 dicembre 2009 in relazione alla pesca nelle acque norvegesi, un quantitativo di 7 352 t, corrispondente al contingente inutilizzato per il 2009 nelle acque norvegesi della zona IV per questa specie, può essere prelevato in aggiunta a questo contingente nelle acque UE di questa zona soggetta a TAC.

(2) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

(3) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.

(5) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 39 054 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI; acque internazionali della zona IIa dal 1° gennaio al 31 marzo 2010 (MAC/*2A6.)
Danimarca		4 130			5 360
Francia		490			
Paesi Bassi		490			
Svezia			390	10	
Regno Unito		490			
Norvegia	3 000				

"

(40) La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	18 793		TAC analitico.	
Spagna	20		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	156			
Francia	12 530		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	62 641			
Lettonia	115			
Lituania	115			
Paesi Bassi	27 405			
Polonia	1 323			
Regno Unito	172 268			
UE	295 366			
Norvegia	11 626	(1)		
Isole Færøer	4 536	(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) Può essere prelevato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.

(2) Può essere prelevato nella zona VIa a nord di 56° 30' N e nelle zone VIIe, VIIf e VIIh. Può essere inoltre pescato nella zona IVa a nord di 59° N (acque UE) dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre.

	IVa (MAC/*04A-C)	IVa (acque norvegesi) (MAC/**04N-)
Germania	7 561	5 183
Francia	5 041	3 456
Irlanda	25 204	17 278
Paesi Bassi	11 027	7 559
Regno Unito	69 313	47 516
UE	118 146	80 992

"

(41) La voce relativa alla specie Sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	27 919 (1)	TAC analitico.	
Francia	185 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	5 771 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	33 875		
TAC	Non pertinente		

(1) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 345
Francia	16
Portogallo	484

"

(42) La voce relativa alla specie Sogliola nelle acque UE delle zone II e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	Acque UE delle zone II e IV (SOL/24.)
Belgio	1 171	TAC analitico.	
Danimarca	535		
Germania	937		
Francia	234		
Paesi Bassi	10 571		
Regno Unito	602		
UE	14 050		
Norvegia	50 (1)		
TAC	14 100		

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV."

(43) La voce relativa alla specie Spratto nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*		Zona: IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	34 843		TAC precauzionale.
Germania	73		
Svezia	13 184		
UE	48 100		
TAC	52 000	"	

(44) La voce relativa alla specie Spratto nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*		Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 730		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca	136 883		
Germania	1 730		
Francia	1 730		
Paesi Bassi	1 730		
Svezia	1 330	(1)	
Regno Unito	5 707		
UE	150 840		
Norvegia	10 000	(2)	
Isole Færøer	9 160	(3) (4)	
TAC	170 000	(5)	

(1) Compresi i cicerelli.

(2) Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV.

(3) Può essere prelevato nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone VIa, VIb e VII.

(4) 1 832 t possono essere catturate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe sono vietate tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(5) TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2010."

(45) La voce relativa alla specie Sugarello nelle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sugarello *Trachurus* spp.		Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	48		TAC analitico.	
Danimarca	20 875			
Germania	1 843	(1)		
Spagna	388			
Francia	1 732	(1)		
Irlanda	1 313			
Paesi Bassi	12 568	(1)		
Portogallo	44			
Svezia	75			
Regno Unito	4 968	(1)		
UE	43 854			
Norvegia	3600	(2)		
TAC	47 454			

(1) Fino a un massimo del 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

(2) Può essere prelevato nelle acque UE della zona IVa (JAX/*04A-C)."

(46) La voce relativa alla specie Sugarello nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e, nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sugarello *Trachurus* spp.		Zona:	Acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, b, d, e; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2AX14-)
Danimarca	15 691	(1)	TAC analitico.	
Germania	12 243	(1) (2)		
Spagna	16 699			
Francia	6 301	(1) (2)		
Irlanda	40 775	(1)		
Paesi Bassi	49 123	(1) (2)		
Portogallo	1 609			
Svezia	675	(1)		

Regno Unito	14 765	(1) (2)
UE	157 881	
Isole Færøer	2 000	(3)
TAC	159 881	

(1) Fino a un massimo del 5% di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).

(2) Fino a un massimo del 5% di questo contingente può essere pescato nella divisione VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).

(3) Può essere prelevato nella zona IVa, nella zona VIa a nord di 56° 30’ N e nelle zone VIIe, VIIf e VIIh (JAX/*46A7H)."

(47) La voce relativa alla specie Busbana norvegese nella zona IIIa e nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Busbana norvegese *Trisopterus esmarki*		Zona: IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	116 642		TAC analitico.
Germania	22	(1)	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	86	(1)	
UE	75 000		Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	6 000	(2)	
TAC	81 000		

(1) Contingente da prelevare solo nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV.

(2) Contingente da prelevare solo nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N."

(48) La voce relativa alla specie Busbana norvegese nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Busbana norvegese *Trisopterus esmarki*		Zona: Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	950	(1)	TAC analitico.
Regno Unito	50	(1)	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	1 000	(1)	
			Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC	Non pertinente

(1) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile."

(49) La voce relativa alla specie Pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 (1) (2)	TAC precauzionale.	
UE	800	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2) Di cui non oltre 400 t di sugarello."

(50) La voce relativa al contingente combinato nelle acque UE delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Contingente combinato	Zona:	Acque UE delle zone Vb, VI e VII (R/G/5B67-C)
UE	Non pertinente	TAC precauzionale.	
Norvegia	140 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella."

(51) La voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	27	TAC precauzionale.	
Danimarca	2 500	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	282		
Francia	116	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	200		
Svezia	Non pertinente (1)		
Regno Unito	1 875		
UE	5 000 (2)		

TAC	Non pertinente

(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni."

(52) La voce relativa ad altre specie nelle acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30’ N è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30’ N (OTH/2A46AN)

UE	Non pertinente	
Norvegia	2 720	(1) (2)
Isole Færøer	150	(3)

TAC	Non pertinente

(1) Limitatamente alle divisioni IIa e IV.

(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.

(3) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30’ N."

Allegato II

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA
Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

Specie:	Grancevole artiche *Chionoecetes* spp.	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PCR/N01GRN)
Irlanda	62		
Spagna	437		
UE	500		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
Belgio	34	(1)	TAC analitico.	
Danimarca	33 079	(1)		
Germania	5 793	(1)		
Spagna	109	(1)		
Francia	1 427	(1)		
Irlanda	8 563	(1)		
Paesi Bassi	11 838	(1)		
Polonia	1 674	(1)		
Portogallo	109	(1)		
Finlandia	512	(1)		
Svezia	12 257	(1)		
Regno Unito	21 148	(1)		
UE	96 543	(1)		
Norvegia	86 889	(2)		
TAC	1 483 000			

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione europea deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)	
Belgio	30	(3)
Danimarca	29 771	(3)
Germania	5 214	(3)
Spagna	98	(3)
Francia	1 284	(3)
Irlanda	7 707	(3)
Paesi Bassi	10 654	(3)
Polonia	1 507	(3)
Portogallo	98	(3)
Finlandia	461	(3)
Svezia	11 032	(3)
Regno Unito	19 033	(3)

(3) Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 86 889 t.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona: I e II (acque norvegesi) (COD/1N2AB.)
Germania	2 423	TAC analitico.
Grecia	300	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	2 702	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	300	
Francia	2 224	
Portogallo	2 702	
Regno Unito	9 398	
UE	20 050	
TAC	594 000	

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia); V e XIV (acque della Groenlandia) (COD/N01514)
Germania	1 636 (1) (2)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	364 (1) (2)		
UE	2 500 (1) (2) (3)		
TAC	Non pertinente		

(1) Da pescare a sud di 61° N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62° N nelle acque della Groenlandia orientale.

(2) Le navi devono avere un osservatore scientifico a bordo.

(3) Di cui 500 t assegnate alla Norvegia. Possono essere pescate solo a sud di 62° N nelle acque delle zone XIV e Va e a sud di 61° N nella zona NAFO 1.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	3 928	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	10 155		
Francia	1 676		
Polonia	1 838		
Portogallo	2 144		
Regno Unito	2 515		
Tutti gli Stati	100 (1)		
UE	22 356 (2)		
TAC	594 000		

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione europea nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (C/H/05B-F.)
Germania	10	TAC analitico.	
Francia	60	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	430		
UE	500	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (HAL/514GRN)
Portogallo	1 000 (1)		
UE	1 075 (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci dell'UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

(2) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie:	Ippoglosso atlantico *Hippoglossus hippoglossus*	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (HAL/N01GRN)
UE	75 (1)		
TAC	Non pertinente		

(1) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	IIb (CAP/02B.)
UE	0		
	0		
TAC			

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (CAP/514GRN)
Tutti gli Stati	0		
UE	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	I e II (acque norvegesi) (HAD/1N2AB.)
Germania	439	TAC analitico.	
Francia	264	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	1 347	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	2 050		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	1 188	TAC analitico.	
Germania	81	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	130	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	113		
Regno Unito	1 188		
UE	2 700		
TAC	540 000 (1)		

(1) TAC concordato dall'Unione europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *Molva dypterygia*	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (B/L/05B-F.)
Germania	791	TAC analitico.	
Francia	1 755	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	154		
UE	2 700 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente fino a un massimo di 952 t.

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (PRA/514GRN)
Danimarca	1 282	TAC analitico.	
Francia	1 282	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	7 000 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Di cui 3 100 t assegnate alla Norvegia e 1 335 t alle Isole Færøer.

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (PRA/N01GRN)
Danimarca	2 000	TAC analitico.	
Francia	2 000	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	4 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	I e II (acque norvegesi) (POK/1N2AB.)
Germania	2 400	TAC analitico.	
Francia	386	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	214		
UE	3 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	I e II (acque internazionali) (POK/1/2INT)
UE	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.)
Belgio	49	TAC analitico.	
Germania	301	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	1 463		
Paesi Bassi	49	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	563		
UE	2 425		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	I e II (acque norvegesi) (GHL/1N2AB.)
Germania	25 (1)	TAC analitico.	
Regno Unito	25 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	50 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	I e II (acque internazionali) (GHL/1/2INT)
UE	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	V e XIV (acque della Groenlandia) (GHL/514GRN)
Germania	6 271	TAC analitico.	
Regno Unito	330	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	7 500 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Di cui 824 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (GHL/N01GRN)
Germania	1 850	TAC analitico.	
UE	2 800 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer. Da pescare solo nella zona NAFO 1.

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	IIa (acque norvegesi) (MAC/02A-N.)
Danimarca	11 626 (1)	TAC analitico.	
UE	11 626 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (MAC/05B-F.)
Danimarca	3 765 (1)	TAC analitico.	
UE	3 765 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Pesca autorizzata nella zona IVa (acque UE) (MAC/*04A.).

Specie:	Scorfano *Sebastes* spp.	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.)
Estonia	210	TAC analitico.	
Germania	4 266	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	749		
Francia	398	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	1		
Lettonia	76		
Paesi Bassi	2		
Polonia	384		
Portogallo	896		
Regno Unito	10		
UE	6 992 (1)		
TAC	46 000		

(1) Non più del 70% del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15% del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED/*5X14.).

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30

Specie:	Scorfano *Sebastes* spp.	Zona: I e II (acque norvegesi) (RED/1N2AB.)
Germania	766 (1)	TAC analitico.
Spagna	95 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	84 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	405 (1)	
Regno Unito	150 (1)	
UE	1 500 (1)	
TAC	Non pertinente	

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie:	Scorfano *Sebastes* spp.	Zona: I e II (acque internazionali) (RED/1/2INT)
UE	Non pertinente (1)(2)	TAC analitico.
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	8 600	

(1) La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2010 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture conservate a bordo.

Specie:	Scorfano *Sebastes* spp.		Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (RED/514GRN)
Germania	6 041	(1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	30	(1)	
Regno Unito	42	(1)	
UE	8 000	(1) (2) (3)	

TAC Non pertinente

(1) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214).

(2) Di cui 1 500 t assegnate alla Norvegia e 385 t alle Isole Færøer.

(3) Non più del 70% del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15% del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED/*5-14.)

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64°45	28°30
2	62°50	25°45
3	61°55	26°45
4	61°00	26°30
5	59°00	30°00
6	59°00	34°00
7	61°30	34°00
8	62°50	36°00
9	64°45	28°30

Specie:	Scorfano *Sebastes* spp.		Zona: Va (acque islandesi) (RED/05A-IS)
Belgio	0	(1) (2) (3)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	0	(1) (2) (3)	
Francia	0	(1) (2) (3)	
Regno Unito	0	(1) (2) (3)	
UE	0	(1) (2) (3)	

TAC Non pertinente

(1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(2) Da pescare tra luglio e dicembre.

(3) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2010.

Specie:	Scorfano *Sebastes* spp.	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (RED/05B-F.)
Belgio	11	TAC analitico.	
Germania	1 473	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	99	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	17		
UE	1 600		

TAC Non pertinente

Specie:	Catture accessorie	Zona:	NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (XBC/N01GRN)
UE	2 300 (1) (2)		

TAC Non pertinente

(1) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Può essere pescato a est o ovest.

(2) Di cui 120 t di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.

Specie:	Altre specie (1)	Zona:	I e II (acque norvegesi) (OTH/1N2AB.)
Germania	117 (1)	TAC analitico.	
Francia	47 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	186 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
UE	350 (1)		

TAC	Non pertinente

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie:	Altre specie [1]	Zona: Vb (acque delle Isole Færøer) (OTH/05B-F.)
Germania	305	TAC analitico.
Francia	275	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	180	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	760	
TAC	Non pertinente	

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pleuronettiformi	Zona: Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.)
Germania	54	TAC analitico.
Francia	42	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	204	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
UE	300	
TAC	Non pertinente	

"

Allegato III

L'allegato IH del regolamento (UE) n. 23/2010 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IH

Zona WCFPC

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	Zona:	La parte della zona WCPCF a sud di 20° S (F7120S)
UE	3 170,36	TAC analitico.	
TAC	Non pertinente		

"

.